

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 35**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERTONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LUIGI MANCONI

procedimento penale n. 13337/95 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 1999

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Luigi Manconi, con lettera in data 1° marzo 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Il senatore Manconi è stato querelato dal dottor Clelio Darida per aver redatto un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero», in data 14 giugno 1995, dal titolo «Garantismo senza eccezioni», nel corpo del quale sono presenti giudizi ritenuti dal querelante offensivi della sua onorabilità. In particolare il senatore Manconi, dopo aver svolto alcune osservazioni in materia di garantismo, tese ad affermare l'esigenza che in tale materia ci si sottragga alla politica dei due pesi e delle due misure a seconda delle storie individuali o dell'area politica di riferimento dei soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha espresso le seguenti affermazioni nei confronti dell'ex ministro Clelio Darida: «... il *pool* di Milano ha commesso una iniquità nel tenere in carcere - per mesi senza interrogarlo - l'ex ministro Clelio Darida. Già, questo, viene meno bene a dirlo, vero? E si capisce... a patire un'ingiustizia... è un *ex* notevole, notoriamente corrivo verso gli intrecci tra affari e politica». Nel contesto dell'articolo veniva contrapposto il caso dell'ex ministro Darida a quello del rettore dell'Università di Salerno, Roberto Racinaro, incarcerato con l'accusa di falso ideologico, abuso d'ufficio e favoreggiamento, per sottolineare che per Racinaro si erano elevate proteste assai qualificate, go-

dendo questi fama di intellettuale onesto e disinteressato, mentre non si erano elevate voci a difesa di Darida perchè a volerne la detenzione era stato il *pool* di Milano e criticare un atto di quella Procura viene considerato alla stregua di un tentativo di delegittimazione. Peraltro, il senatore Manconi ha fatto riferimento anche alla detenzione dell'ex ministro Antonio Gava, assimilandola al caso dell'ex ministro Darida per sottolineare la tiepida reazione della pubblica opinione, in quanto Antonio Gava è rappresentato come titolare di un enorme potere clientelare.

Nella querela, Clelio Darida ritiene gravemente diffamatoria la definizione della sua persona come «un *ex* notevole notoriamente corrivo verso gli interessi tra affari e politica», perchè da tali espressioni risulta un concetto spregiativo del querelante, conseguente all'espressione di un negativo giudizio morale, al di là del commento relativo alla non giustificabilità del trattamento da lui subito.

Il processo contro il senatore Manconi si è concluso con la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Roma, in data 18 marzo 1998, che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dello stesso Manconi per aver agito nell'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento. Avverso tale sentenza ha presentato appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma e la Corte d'appello, accogliendo l'istanza del P.M., ha disposto il giudizio nei confronti dello stesso senatore con ordinanza 4 febbraio 1999, n. 35.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 23 e del 25 marzo 1999. Nella seduta del 23 marzo è stato ascoltato il senatore Manconi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi ha sottolineato che con il suo intervento giornalistico intendeva prendere posizione a favore dell'ex ministro Darida, nell'ottica di un richiamo più genericamente elevato ad applicare i fondamentali principi del garantismo in materia processuale senza ottica di parte. Ha fatto presente di aver svolto, come è notorio, un'intensa attività parlamentare su tali temi, presentando molte decine di interrogazioni nonché un disegno di legge (Senato, XII legislatura, disegno di legge n. 771) che poi è andato a confluire nel complesso delle proposte legislative in materia di custodia cautelare discusse in Senato. Nell'articolo in questione egli ha richiamato espressamente il suo ruolo di legislatore poichè, in quel frangente temporale, in Parlamento si stava discutendo il provvedimento legislativo sulla custodia cautelare.

La discussione è proseguita nella seduta della Giunta del 25 marzo 1999, nel corso della quale è stato sottolineato che i temi relativi alla garanzia dei diritti individuali nello svolgersi delle vicende processuali hanno costituito da sempre un forte impegno parlamentare nell'ambito dell'esercizio del mandato da parte del senatore Manconi.

* * *

L'articolo del senatore Manconi e in particolare le dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del querelante sono chiaramente riconducibili all'attività parlamentare concretamente svolta dall'accusato. A questo fine è sufficiente ricordare che l'articolo

fu pubblicato il 14 giugno 1995 e cioè a ridosso della data in cui venne approvata la legge sulla custodia cautelare n. 332 del 7 agosto 1995. In occasione dei lavori parlamentari che portarono all'approvazione di quella legge, il senatore Manconi svolse un'intensa attività diretta a modificare la normativa prima vigente, in senso decisamente più garantista, tanto che, tra l'altro, presentò un disegno di legge di cui era primo firmatario, che si muoveva nella stessa direzione delle norme poi definitivamente approvate. Nello stesso articolo, peraltro, il senatore Manconi fa espresso riferimento alla necessità di difendere la nuova legge e, come testualmente scrive, «ancor più e ancora prima il suo principio ispiratore».

Cosicchè, in conclusione, non può contestarsi che le opinioni da lui manifestate fuori dal Senato sono certamente collegabili a una specifica attività da lui svolta come parlamentare e quindi, in conformità della costante giurisprudenza in materia della Corte costituzionale, debbono ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e dunque insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BERTONI, *relatore*

